



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Verbale di assemblea straordinaria n°1/2023

Nella data 15 ottobre 2023, alle ore 21.00, presso la sede dell'Associazione Ethea, sita a Subiaco, in Via Cavour 91, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione culturale Ethea come previsto e regolamentato dallo statuto art.16, come da convocazione inviata agli associati in data 27 settembre 2023 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto associativo.

Del punto all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Tatiana Procaccianti che propone come segretario verbalizzante Paolo Sbraga che accetta. Sono presenti n.14 associati su 18 iscritti di cui n. 14 in proprio e nessuno per delega.

Sono presenti i soci:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Clarissa Civilini | 8. Sara Pelliccia |
| 2. Giulia Graziani | 9. Tatiana Procaccianti |
| 3. Maria Sole La Torre | 10. Valerio Pistoia |
| 4. Filippo Micozzi | 11. Paolo Sbraga |
| 5. Alessia Moscatelli | 12. Alessandra Segatori |
| 6. Beatrice Panzini | 13. Francesca Spila |
| 7. Jessica Panzini | 14. Fabiana Tozzi |

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art.17 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione. La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

La presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Paolo Sbraga il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto. In particolare viene ribadita la necessità di adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore, ovvero al d.lgs 117/2017, in modo da poter continuare a perseguire gli obiettivi prefissati. Nel corso del 2023 sono stati effettuati approfondimenti relativi alla suddetta Riforma, per i quali sono state attivate specifiche consulenze esterne. Alla luce di quanto emerso, si è ritenuto necessario operare il passaggio da Associazione Culturale a ETS – Altri Enti del terzo settore nel rispetto di quanto riportato all'art. 4 d.lgs 117/2017. La natura peculiare dell'Associazione Ethea, organizzazione che per il perseguimento delle proprie finalità si avvale di collaboratori remunerati, svolge attività commerciale e presta la propria collaborazione a enti pubblici e soggetti terzi privati ai fini di valorizzare e facilitare la fruizione turistico/culturale del territorio di Subiaco e della Valle dell'Aniene, ha portato a scartare le ipotesi di adesione alle altre categorie individuate dalla Riforma del Terzo Settore: APS (Associazione di Promozione Sociale), ODV (Organizzazione di Volontariato), Ente filantropico, Impresa sociale, Rete associativa o Società di mutuo soccorso.

Si propone pertanto di non limitarsi a modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma di procedere invece all'approvazione di un nuovo statuto adeguato al d.lgs 117/17. Tale documento costituirà l'elemento necessario per richiedere successivamente l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Il rinnovo statutario consentirà all'Associazione di continuare a mantenere in essere i rapporti collaborativi con gli Enti pubblici, tesi a garantire la fruizione di emergenze storico-artistiche del territorio di pertinenza, e garantire la sostenibilità economica dei servizi prestati – senza scopo di lucro – nei confronti di soggetti pubblici e privati. L'Oggetto sociale del presente Statuto costituisce il cuore del documento. Oltre a fotografare le odierne attività svolte dall'Associazione, delinea future linee di attività coerenti con le finalità di promozione territoriale da sempre perseguite e con il requisito della autonoma sostenibilità che le sorregge.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto, con invito a sottoporre eventuali richieste di chiarimento.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene ad alzata di mano.

Favorevoli 14

Contrari 0

Astenuti 0

L'assemblea delibera all'unanimità relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di ETS – Altri enti del terzo settore.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runtis per adeguare lo statuto al d.lgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21.50 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario

Paolo Nye

Presidente

Matteo Proccat

DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DIPLOMA U.S. 10 Territorio di Trieste	
N.	1519
Serie	3
Data	10 NOV. 2023
RECELIATO CONCORSO	
IL DIRIGENTE	



Giulio Graziani
 Lenice Pini
 Beatrice Pini
 Valerio Pini
 Alessia Rossetti
 Fabrizio
 Rino
 Maria Sole Torre
 Alessandro Fegatelli
 Alessandra
 Sara Pellicani
 Paolo

Statuto Associazione Ethea ETS

Art. 1 – Denominazione, Sede, Durata

È costituita l'associazione denominata "Ethea ETS".

L'associazione ha sede a Subiaco, in via Cavour 91.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea degli associati, salvo sempre il diritto di recesso.

Art. 2 – Scopo e finalità

L'Associazione non ha fini di lucro ed è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera al fine di promuovere e stimolare lo sviluppo sostenibile del territorio della Valle dell'Aniene e zone limitrofe, operando per mezzo di iniziative e strategie culturali, turistiche, sociali e ambientali, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3 – Oggetto sociale

Ai fini degli scopi e finalità di cui al precedente art. 2, l'associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale, in conformità al contenuto dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, mediante anche l'interlocuzione con enti pubblici e privati per la gestione di musei e luoghi di interesse, nonché dei servizi utili alla loro fruizione;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. A tal fine, l'associazione potrà pubblicare opere editoriali e audiovisive tese alla conoscenza del patrimonio storico, artistico, sociale e ambientale della Valle dell'Aniene e del comprensorio limitrofo, nonché promuovere od organizzare la produzione di opere teatrali o audiovisive legate alla memoria delle comunità locali.
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, promuovendo e organizzando visite guidate, laboratori didattici, fornendo ai viaggiatori, agli escursionisti, e ai visitatori una corretta informazione culturale e storica, nonché sviluppando ogni iniziativa turistica che abbia per obiettivo la conoscenza e la valorizzazione del territorio della Valle dell'Aniene e del comprensorio limitrofo.
- d) riqualificazione e rifunzionalizzazione di beni pubblici inutilizzati o in stato di abbandono o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ubicati nel territorio della Valle dell'Aniene e del comprensorio limitrofo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, e su delibera dell'assemblea, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti quantitativi definiti dal Decreto ministeriale n. 107 del 19.05.2021 e sempre indirizzate alla realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, ad integrazione delle attività sopra esposte e al fine di valorizzare le piccole produzioni tipiche e locali del territorio della Valle dell'Aniene e del comprensorio limitrofo, l'associazione potrà gestire e organizzare punti vendita nei quali potrà proporre l'acquisto di prodotti ccdd. a chilometro zero.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 4 - Associati, procedura di ammissione

Il numero degli associati è illimitato. Può diventare associato chiunque, maggiorenne, si riconosca nei principi dell'associazione e del presente statuto, che ne condividano gli scopi e che si impegnino nel loro perseguimento con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche che enti del Terzo Settore.

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare richiesta scritta all'associazione, indicando le proprie generalità, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto e di conformarsi allo spirito e ai principi dell'associazione stessa. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale non può utilizzare criteri discriminatori, non coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'associazione; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare l'esito negativo all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'associato dichiarato escluso, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto, oltre a quanto previsto infra nel presente statuto, di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, a condizione di essere iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presentando richiesta tramite PEC all'indirizzo associazione.culturale.ethea@pec.netsons.org;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Almeno un decimo degli associati può agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

I soci dell'Associazione hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;

Stefano Fefetov

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa, che dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo

Art. 6 - Volontari

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari devono essere assicurati dall'associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- 3) l'Organo di Controllo (se richiesto).

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nel rispetto dell'art. 8, co. 3 D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dall'organo amministrativo, mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, PEC, e-mail, raccomandata a mano, etc.), ovvero in ogni altra modalità che possa garantire la certezza dell'avvenuta ricezione.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'assemblea può riunirsi mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (Skype, videoconferenza, teleconferenza), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto a un voto. La votazione avviene per alzata di mano. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o presso altro luogo purché nella regione Lazio.

Art. 9 – Competenza dell'Assemblea dei soci, quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) nomina tra i soci il presidente e il vicepresidente.

L'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita a prescindere dal numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, ove non previsto diversamente dal presente statuto.

Per l'assemblea che delibera modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea che delibera sullo scioglimento anticipato, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, la cui maggioranza è scelta fra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In quanto espressione di una carica elettiva associativa, i consiglieri non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto, che viene effettuato a titolo gratuito e quindi non retribuito.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ilaria Gatti

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri senza formalità. L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che si possa accertare la identità del consigliere e il suo voto. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Il presidente e il segretario, o chi in sua vece si assume il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Art. 11 – Rappresentanza

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio. Può nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti.

In assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente assume le funzioni di rappresentanza.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 12 – Organo di controllo

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dello stesso art. 30.

I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 13 – Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- beni immobili, mobili o registrati.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo. Sono considerati utili indiretti quelli di cui al comma 3 dell'art. 8 D. Lgs. N. 117/2017.

Art. 14 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 15 - Libri sociali

L'Associazione, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. n. 117/2017, comma 1, deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità e la procedura previste dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. L'assemblea degli associati, con le maggioranze di cui all'articolo 9, penultimo comma, del presente statuto, può deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, nonché dell'art. 42 bis del codice civile.

Art. 17 - Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili con la normativa del Terzo Settore, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 18 - Disposizione transitoria

Nella denominazione sociale l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) potrà essere utilizzato solamente una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Stefano Gatti